



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
P.I 00648920866- CF. 81001610864

E- mail info@silvopastoraletroina.it www.silvopastoraletroina.it

Approvato con delibera n. 6 del 18 febbraio 2011

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

L’AZIENDA,

Considerata la necessità di regolamentare compiutamente ed organicamente, con decorrenza dall’entrata in vigore del presente regolamento, la materia degli affidamenti di incarichi professionali, nelle sue variegate configurazioni:

- **Visto** l’art.3, comma 56 della L.244/12/2007;
- **Visto** l’art.110, comma 6 Dlgs 267/00;
- **Visto** l’art.6, comma 1 del Dlgs 165/01;
- **Visto** l’art.7, comma 6,6-bis, 6-ter del Dlgs 165/01;
- **Visto** l’art.19, comma 6 del Dlgs 165/01;
- **Visto** l’art.35, commi 1,3, del Dlgs 165/01;
- **Visto** l’art.36, comma 1 del Dlgs 165/01;
- **Visto** l’art.70 della L.276/03;
- **Visto** l’art.2, commi 148,149 della L.191/09;
- **Visto** il Dlgs 163/06;
- **Visto** l’art.46 del Dlgs 112/08, convertito in legge n.133/08;
- **Visto** l’art.40 comma 1 lett. e) del Dlgs 150/09;
- **Considerato** che l’Azienda intende avvalersi del Regolamento Comunale per l’affidamento di incarichi Professionali esterni di collaborazione Autonoma, approvato con Deliberazione G.M.del Comune di Troina n.268 del 30 dicembre 2009 ai sensi dell’art.3, comma 57 della legge n.244/07 come di seguito integrato:

Art.1

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art.3, comma 56, della legge 24/12/2007 n.244 con il presente regolamento, che costituisce parte integrante del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in vigore, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per stipulare contratti di collaborazione autonoma, a soggetti estranei all'Amministrazione.

L'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento costituisce illecito amministrativo e determina responsabilità erariale.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.7, commi 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e dell'art. 110, comma 6 del D. Lgs.267/2000 e dell'art.46 del D.L. 112/2008, convertito in legge del 6 agosto 2008 n.133, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di "particolare e comprovata specializzazione universitaria" per mezzo di:

- Contratti di lavoro autonomo professionale;
- Contratti di lavoro autonomo occasionale;
- Contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Si prescinde, tuttavia, dallo stretto rispetto della specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi; ovvero allorché si tratti di attività qualificate da rendersi da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali e simili. Resta ferma, comunque, la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di riferimento.

La possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione è consentita solo per prestazioni di elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo e non sono utilizzabili per prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario finalizzate a soddisfare esigenze proprie del funzionamento della struttura amministrativa comunale per le quali, se necessario, l'Ente farà ricorso ai contratti di lavoro flessibile nei limiti di cui all'art.36 del D. Lgs 165/2001.

Elementi caratteristici del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono:

- Continuità in contrapposizione alla occasionalità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;
- Coordinazione che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è costituita dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo;
- Prestazione prevalentemente personale, in virtù della quale il ricorso a propri collaboratori risulta decisamente limitato.

Rimangono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:

- a) Tutti i rapporti di lavoro subordinato (ex artt.2094 e seguenti del codice civile; art.36 del decreto legislativo 165/2001, sull'Ordinamento di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche);

b) Tutti i rapporti di lavoro autonomo conferiti:

b1) Per servizi legali di cui all'allegato IIB del D.Lgs 163/2006, compresi la rappresentanza in giudizio e il patrocinio legale dell'Amministrazione;

b2) Per progettazioni di opere e lavori pubblici, per la predisposizione di strumenti urbanistici e simili;

b3) Per i componenti di commissioni di gare per lavori, servizi e forniture, nonché di concorsi pubblici;

c) Di rapporti di lavoro per i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art.1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.144, in quanto ai sensi dell'art.3, comma 77, della legge 24/12/2007 n. 244 le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs 165/2001 non si applicano ai predetti organismi.

d) Per prestazioni di natura professionale che concettualmente possano farsi rientrare nell'ambito dell'appalto di prestazioni di servizi di cui al Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni e integrazioni.

Rimangono applicabili le previsioni normative che per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica.

Art.2

Competenza per il conferimento degli incarichi

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs del 30 marzo 2001 n. 165 il quale prevede, al comma 2, che *"nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui art. 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro"* e dall'art.1, commi 11 e 42, della legge 311/2004, gli incarichi sono conferiti con la Determinazione Sindacale, previa conforme deliberazione della Giunta Municipale.

Art.3

Presupposti per il conferimento

Gli incarichi di cui all'art.1 possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti:

a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione Comunale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici programmi e determinati;

b) Deve essere accertata preliminarmente che l'Ente non dispone nel proprio organico di adeguate professionalità idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;

- c) L'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione;
- e) la proporzione tra compensi erogati all'incarico ed utilità conseguite dall'Amministrazione;

Tali condizioni devono tutte ricorrere affinché l'incarico possa essere considerato legittimo.

L'incarico di collaborazione non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento dell'attività avviata e programmata.

L'atto di affidamento di incarichi deve essere trasmesso alla Corte dei Conti corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Art.4

Programmazione dei fabbisogni

L'Ente può stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art.42, comma 2, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

Art.5

Selezione dei collaboratori mediante procedure comparative

L'Ente individua i collaboratori cui conferire gli incarichi di cui all'art.1, attraverso procedure di selezione con comparazione dei curriculum vitae professionali.

L'Ente emette un avviso che stabilisce i criteri di valutazione ed i termini temporali entro cui presentare le domande di partecipazione, corredate da curriculum vitae.

L'avviso è pubblicato all'albo pretorio dell'Ente, all'albo pretorio del Comune e nel sito istituzionale.

Art.6

Valutazione delle domande

Le domande pervenute, con i relativi curriculum vitae, dai quali deve evincersi la comprovata specializzazione universitaria che abbiano svolto, attività in organismi ed Enti Pubblici o privati o Aziende Pubbliche e private e con esperienza acquisita per almeno un quinquennio con funzioni dirigenziali, sono esaminate dall'apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione interessata al conferimento dell'incarico.

Sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato, la suddetta Commissione predispone una graduatoria definitiva. A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.

Art.7

Disciplinare d'incarico

I rapporti di collaborazione di cui all'art.1 sono formalizzati con disciplinare di incarico, approvato con determinazione presidenziale.

I disciplinari di incarico sono stipulati in forma scritta e devono contenere i seguenti elementi:

- durata della collaborazione;
- luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- oggetto della prestazione;
- compenso della collaborazione;

Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare. In ogni caso il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrante le attività svolte.

Ai fini dell'applicazione o meno su tali compensi delle disposizioni previste per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circolare 105/E del 12 dicembre 2001, ove le attività di collaborazione risultino eccezionalmente rientranti nell'attività artistica o professionale esercitate dal contribuente abitualmente, in quanto implicano la necessità di attingere a conoscenze direttamente collegate a tali attività abituali, le stesse saranno attratte nella sfera del predetto lavoro autonomo

Art.8

Conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa

L'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione per attività comportanti prestazioni di natura artistica culturale e tecnica non compatibili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

Art. 9

Limiti di spesa

La spesa annua, come stabilito dall'art. 3 comma 56, della legge 244/2007, così come modificato dall'art.46, comma 3, dal D.L. 118/2008, convertito in legge 133/2008, viene prevista nel bilancio di previsione e nelle eventuali deliberazioni di variazione del bilancio.

Art.10

Efficacia dei contratti

Ai sensi dell'art.3 comma 18 della legge 24/12/2007 n.244 i contratti relativi a rapporti di collaborazione di cui all'art.1 del presente regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante.

L'onere di pubblicazione ed i relativi effetti riguarda tutti gli incarichi conferiti a soggetti esterni anche nel caso in cui siano previsti da specifiche disposizioni legislative.

Qualora sia omessa la pubblicazione, la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile preposto.

Art. 11

Anagrafe delle prestazioni

Ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n.412 che ha istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, l'anagrafe delle prestazioni e ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001 l'Ente è tenuto a comunicare al Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di collaborazione, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.

L'obbligo di comunicazione si riferisce a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.Lgs 165/2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere del contenuto della prestazione.

Art.12

Comunicazioni obbligatorie

Ai sensi dell'art.9-bis del D.L.510/1996, come modificato dal comma 1180 dell'art.1 della legge 296/2006, l'Ente da comunicazione al Centro per l'impiego, competente territorialmente, dell'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, entro il giorno antecedente all'instaurarsi del rapporto, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.

INDICE

Articolo 1:	Ambito di applicazione.
Articolo 2:	Competenza per il conferimento degli incarichi.
Articolo 3:	Presupposti per il conferimento.
Articolo 4:	Programmazione dei fabbisogni.
Articolo 5:	Selezione dei collaboratori mediante procedure comparative.
Articolo 6:	Valutazione delle domande.
Articolo 7:	Disciplinare d'incarico.
Articolo 8:	Conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa.
Articolo 9:	Limiti di spesa.
Articolo 10:	Efficacia dei contratti.
Articolo 11:	Anagrafe delle prestazioni.
Articolo 12:	Comunicazioni obbligatorie.